RegioneLombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 7744 Seduta del 28/12/2022

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vicepresidente*
GUIDO BERTOLASO
STEFANO BOLOGNINI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
MELANIA DE NICHILO RIZZOLI
PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI
GUIDO GUIDESI
ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
LARA MAGONI
ALAN CHRISTIAN RIZZI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana

Oggetto

DETERMINAZIONI PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL RAPPRESENTANTE UNICO DELLA REGIONE, DI CUI ALL'ARTICOLO 14 TER, COMMA 3, DELLA LEGGE 241/1990, E DELLE MODALITÀ PER L'ESPRESSIONE DELLA POSIZIONE UNIVOCA E VINCOLANTE REGIONALE IN CONFERENZA DI SERVIZI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 13, COMMA 1BIS DELLA L.R. 1/2012 COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 1 DELLA L.R. 28/2022, NONCHÉ DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI GIUNTA REGIONALE NEI CASI IN CUI SIA NECESSARIA L'ESPRESSIONE DELLA VOLONTÀ DI INTESA DA PARTE DELLA REGIONE

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Vice Segretario Generale Pier Attilio Superti

Il Direttore di Funzione Specialistica Sabrina Sammuri

Il Dirigente Alessandro Caviglia

L'atto si compone di 12 pagine

di cui 8 pagine di allegati

parte integrante

VISTA la legge regionale 1° febbraio 2012 n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria), come modificata con l.r. 36/2017, che all'art. 13 nella previgente versione prevedeva che il rappresentante unico della Regione fosse individuato tra i dirigenti delle direzioni regionali competenti per le materie interessate dall'oggetto della conferenza di servizi e designato con decreto del Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale;

VISTA la DGR n. X/7844 del 12 febbraio 2018 ad oggetto "Prime determinazioni per la definizione dei criteri di individuazione del rappresentante unico della regione, di cui all'articolo 14 ter, comma 3, della legge 241/1990, e delle modalità per l'espressione della posizione univoca e vincolante regionale in conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 36/2017";

VISTA la l.r. 13 dicembre 2022, n. 28 (Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2022), che all'art. 1 introduce modifiche al sopra citato art. 13 l.r. 1/2012 anche al fine di adeguare la procedura alle necessità acceleratorie del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), stabilendo al comma 1bis che "*il rappresentante unico della Regione di cui all'art. 14 ter, commi 3 e 5, della legge 241/1990, è designato, con atto direttoriale, tra i dirigenti competenti per le materie interessate dall'oggetto della conferenza di servizi, sulla base di modalità e criteri definiti con deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono indicate, altresì, le modalità per consentire l'espressione, da parte del rappresentate unico, della posizione univoca e vincolante regionale in conferenza di servizi*";

DATO ATTO dell'esigenza di consentire l'applicazione della nuova disposizione regionale relativa al rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi;

RITENUTO, pertanto, di adottare le misure organizzative di cui all'Allegato 1 necessarie alla designazione del rappresentante unico della Regione, mediante l'indicazione dei criteri e modalità per l'individuazione dello stesso rappresentante e delle modalità per consentirgli l'espressione della posizione univoca e vincolante regionale in conferenza di servizi e idonee ad agevolare le attività delle strutture regionali coinvolte a seguito della sopravvenuta normativa regionale in materia, nonché di approvare le modalità di adozione dei provvedimenti di Giunta regionale nei casi in cui sia necessario esprimere la volontà di intesa della Regione o del Presidente della Regione, ad esempio nei casi previsti dal D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, per l'approvazione di interventi previsti nel PNRR o per gli interventi

per i quali sia stato nominato un Commissario Straordinario;

DATO ATTO che l'Allegato 1 alla presente deliberazione sostituisce integralmente i contenuti dell'Allegato 1 alla DGR n. X/7844 del 12 febbraio 2018 e che pertanto, non trovano più applicazione i criteri di individuazione del rappresentante unico della Regione, di cui all'articolo 14 ter, comma 3, della legge 241/1990, e delle modalità per l'espressione della posizione univoca e vincolante regionale in conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 36/2017 di cui alla DGR 7844/2018;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, che qui s'intendono integralmente riportate:

1. di approvare le determinazioni dei criteri e modalità per l'individuazione del rappresentante unico della Regione, di cui all'articolo 14 ter, comma 3, della legge 241/90, e delle modalità per l'espressione, da parte dello stesso rappresentante, della posizione univoca e vincolante regionale in conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 1/2012 come modificata dall'art. 1 della l.r. 28/2022 e la definizione delle modalità di adozione dei provvedimenti di Giunta regionale nei casi in cui sia necessaria l'espressione della volontà di Intesa della Regione o del Presidente della Regione, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di disporre che i criteri di individuazione del rappresentante unico della Regione, di cui all'articolo 14 ter, comma 3, della legge 241/1990, e delle modalità per l'espressione della posizione univoca e vincolante regionale in conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 36/2017 di cui all'Allegato della DGR 7844/2018 vengono sostituiti dall'Allegato 1 della presente deliberazione;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e del relativo Allegato 1 sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Allegato 1 alla DGR…….

DETERMINAZIONI PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL RAPPRESENTANTE UNICO DELLA REGIONE, DI CUI ALL'ARTICOLO 14 TER, COMMA 3, DELLA LEGGE 241/1990, E DELLE MODALITÀ PER L'ESPRESSIONE DELLA POSIZIONE UNIVOCA E VINCOLANTE REGIONALE IN CONFERENZA DI SERVIZI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 13, COMMA 1BIS DELLA L.R. 1/2012 COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 1 DELLA L.R. 28/2022, NONCHÉ DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI GIUNTA REGIONALE NEI CASI IN CUI SIA NECESSARIA L'ESPRESSIONE DELLA VOLONTÀ DI INTESA DA PARTE DELLA REGIONE

Come già evidenziato nell'allegato 1 alla DGR 12 febbraio 2018, n. X/7844, con i d.lgs. 127/2016 e 104/2017 sono state disciplinate le nuove procedure relative alla conferenza di servizi decisoria, di cui alla legge 241/1990, nell'ottica di una maggiore semplificazione e dell'accelerazione dei procedimenti amministrativi: in particolare, si prevede che "***la conferenza di servizi decisoria*** *è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. …… La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati*." (artt. 14, comma 2, e 14 quater, comma 1, della legge 241/1990).

Il nuovo articolo 14 ter della legge 241/1990 (rimasto invariato a seguito dei citati d.lgs.) riguarda la **conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona**, che prescrive la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti. Si prevede (commi 3, 5 e 7), in particolare, che: *"Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un* ***unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza****, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso…..****Ciascuna regione*** *e ciascun ente locale* ***definisce autonomamente le modalità di designazione del rappresentante unico*** *di tutte le amministrazioni riconducibili alla stessa regione o allo stesso ente locale nonché l'eventuale partecipazione delle suddette amministrazioni ai lavori della conferenza…..All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater,* ***sulla base delle posizioni prevalenti*** *espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza."*.

Alla conferenza di servizi simultanea di cui all'art. 14 ter della l. 241/1990 si può accedere anche a seguito della conferenza di servizi semplificata e asincrona, di cui all'art. 14 bis della stessa l. 241/1990; il comma 6 di quest'ultimo articolo stabilisce infatti che in alcuni casi specifici che non consentono di chiudere positivamente o negativamente la conferenza di servizi avviata in forma semplificata e asincrona "*l'amministrazione* procedente, ai fini *dell'esame* contestuale degli interessi coinvolti, svolge […] la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi *dell'articolo* 14-ter"; il comma 7 quest'ultimo articolo prevede poi che "*Ove necessario, in relazione alla particolare*

complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi quarantacinque giorni. L'amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione è convocata nei successivi quarantacinque giorni".

L'articolo 13, commi 1 bis e 1 quinquies, della l.r. 1/2012, così come modificati dall'art. 1, comma 1, lett. a) e c), della l.r. 13 dicembre 2022, n. 28 (che ha anche abrogato, al contempo, il comma 1 ter dello stesso articolo 13), prevede quanto segue:
"1 bis. Il ***rappresentante unico della Regione*** *di cui all'articolo 14-ter, comma 3 e 5, della legge 241/1990, è* ***designato, con atto direttoriale, tra i dirigenti competenti per le materie interessate dall'oggetto della conferenza di servizi****, sulla base di* ***modalità e criteri*** *definiti con con deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono indicate, altresì, le modalità per consentire l'espressione, da parte del rappresentante unico, della posizione univoca e vincolante regionale in conferenza di servizi. Sono fatte salve le disposizioni sull'individuazione del rappresentante unico della Regione di cui all'articolo 2, comma 7-sexies, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale), per i progetti assoggettati a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale.*
1 quinquies. Gli ***enti del sistema regionale*** *di cui agli allegati A1 e A2 della l.r. 30/2006, designano i propri rappresentanti unici in conferenza di servizi, secondo le rispettive modalità organizzative. Nei casi in cui gli enti del sistema regionale* ***operino come amministrazioni riconducibili alla Regione*** *ai sensi dell'articolo 14 ter, comma 5, della legge 241/1990,* ***si applicano le disposizioni di cui al 1 bis****."*

Alla luce di tali previsioni modificative, è necessario assumere conseguenti **misure organizzative,** al fine di definire criteri e modalità per agevolare **l'individuazione del rappresentante unico regionale** e per consentire allo stesso di **esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione della Regione** su tutte le decisioni di competenza della **conferenza di servizi decisoria simultanea**, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.
Il presente atto contiene, pertanto, le determinazioni volte ad agevolare sia l'individuazione del rappresentante unico regionale nelle conferenze di servizi, sia la formazione della posizione univoca e vincolante regionale da rappresentare in conferenza, alla luce della nuova normativa regionale in materia.

A seguito dell'avvio del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e delle conseguenti procedure di approvazione degli interventi dallo stesso previsti, è necessario, per una azione amministrativa efficace ed efficiente, coordinare le previsioni iniziali di cui alla DGR X/7844/2018 con le procedure di accelerazione previste nei provvedimenti attuativi del PNRR che vedono di frequente la nomina di un commissario straordinario che coordina le procedure di approvazione e, talvolta, demanda l'approvazione finale ad una Intesa Stato-Regione.

§ 1. CRITERI E MODALITA' PER L'INDIVIDUAZIONE DEL RAPPRESENTANTE UNICO REGIONALE

Occorre preliminarmente evidenziare che le misure organizzative di cui al presente allegato si applicano nei soli casi in cui la Regione, in qualità di amministrazione procedente ovvero di amministrazione convocata da altro ente in conferenza di servizi, sia competente, in base alla

normativa vigente, al rilascio di uno o più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, all'acquisizione dei quali risulta subordinata la conclusione del procedimento di volta in volta interessato dalla conferenza di servizi decisoria.
Non sarà necessario, pertanto, individuare alcun rappresentante unico regionale nei casi in cui la Regione partecipi alle riunioni della conferenza di servizi in qualità di mero ente interessato, ai sensi dell'articolo 14 ter, comma 6, della legge 241/1990.

§ 1.1 Il ruolo del dirigente e la facoltà di delega

Il RUR deve essere un dirigente, in base al combinato disposto dell'articolo 13, comma 1 bis, della l.r. 1/2012 e dell'articolo 4, comma 2, lett. a), della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale). Tenuto conto, peraltro, anche della prassi maturata dalle strutture regionali coinvolte nelle conferenze di servizi, **è possibile per il RUR delegare un dipendente dell'Ente, anche con qualifica non dirigenziale**, **a partecipare in sua vece alle riunioni della conferenza di servizi**.
La delega dovrà essere formalizzata per iscritto, con indicazione al delegato degli elementi tecnici utili per la formazione della posizione regionale da esprimere in conferenza, ferma restando la necessità della **partecipazione del RUR,** o del dirigente dallo stesso eventualmente delegato, **alla seduta conclusiva della conferenza** nella quale deve essere espressa definitivamente la posizione univoca e vincolante della Regione.
Come si evince dai lavori preparatori (cfr. la relazione illustrativa del PDL 241) dell'articolo 1 della l.r. 28/2022, la riformulazione del primo periodo del comma 1 bis dell'articolo 13 della l.r. 1/2012, non preclude la possibilità di designazione del RUR anche con atto del Direttore dell'Ente del sistema regionale operante come amministrazione riconducibile alla Regione (nei casi di cui all'articolo 13, comma 1 quinquies, della l.r. 1/2012): a tal fine, si è stralciato dal comma 1 bis il riferimento alle direzioni 'regionali' di riferimento per la scelta del RUR "tra i dirigenti competenti per le materie…" (cfr. ultimo capoverso del paragrafo 1.3.2 del presente allegato).

§ 1.2 L'individuazione del RUR in casi specifici

1.2.1. Individuazione *ope legis* del RUR

L'articolo 13, comma 1 bis, della l.r. 1/2012, come modificato dalla l.r. 28/2022, prevede una fattispecie di individuazione del rappresentante unico regionale.

Tale fattispecie si verifica per il rilascio dei titoli abilitativi alla realizzazione e all'esercizio di progetti di opere/interventi **assoggettati a valutazione di impatto ambientale** (VIA) di competenza della Regione ai sensi della l.r. 5/2010 che richiedano l'indizione della conferenza di servizi decisoria; in tal caso, il rappresentante unico della Regione è individuato nel **dirigente regionale competente per la VIA** (articolo 2, comma 7 sexies, l.r. 5/2010).
L'individuazione del rappresentante unico regionale (di seguito RUR) nel dirigente regionale competente in materia di VIA è coerente con la disposizione, contenuta nella stessa l.r. 36/2017, che prevede che l'autorità competente per la VIA sia al contempo amministrazione procedente nell'ambito della conferenza di servizi indetta dalla stessa Regione, ai sensi dell'art. 27 bis, comma 7, del d. lgs. 152/2006 (art. 2, comma 7 quinquies, l.r. 5/2010).
Le citate disposizioni sono pertanto da applicare in tutti i casi in cui il progetto di opera/intervento sia assoggettato a una VIA di competenza della Regione ai sensi della l.r. 5/2010, cioè ogniqualvolta, in base al citato articolo 27 bis, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi (ovvero il provvedimento autorizzatorio unico regionale) comprenda il provvedimento di VIA e tutti i titoli abilitativi acquisiti per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

1.2.2. Individuazione del RUR qualora la Regione debba esprimere in conferenza un unico atto di assenso o in caso di opere e interventi di carattere strategico

Laddove la partecipazione della Regione alla conferenza di servizi comporti l'espressione di un **unico atto di assenso**, comunque denominato (quale autorizzazione, nulla osta o parere), il rappresentante unico della Regione è individuato nel **dirigente regionale competente ad esprimere tale atto di assenso.**
Nei casi di opere e interventi di carattere strategico di cui all'Allegato A, il rappresentante unico della Regione è individuato nel dirigente della struttura regionale competente per materia.

§ 1.3 L'individuazione del RUR in relazione all'interesse prevalente

Ferme restando le fattispecie di cui al paragrafo 1.2, al fine dell'individuazione del RUR per i restanti casi in cui vi siano più direzioni o strutture regionali competenti ad esprimere assensi, comunque denominati, per le materie interessate dall'oggetto della conferenza di servizi decisoria, occorre evidenziare che la decisione in conferenza di servizi simultanea è assunta "*sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti*" (art. 14 ter, comma 7, l. 241/1990).
In tal senso, le *"Linee guida operative per la rimessione al Consiglio dei Ministri"* del 10 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno chiarito che per "posizioni prevalenti" devono considerarsi quelle "*che hanno un peso specifico superiore alle altre per **l'importanza degli interessi tutelati** in relazione al caso concreto e al risultato collegato del procedimento in esame*"[1].

Il rappresentante unico deve essere individuato, in analogia con il criterio assunto nelle citate linee guida ministeriali, tra i dirigenti delle strutture organizzative competenti per le materie interessate**,** in base al **criterio dell'interesse prevalente,** tenuto conto della molteplicità dei procedimenti e della complessità delle situazioni che possono verificarsi in concreto.

§ 1.3.1 Le fattispecie per le quali è già individuabile l'interesse prevalente

Ciò detto, ai fini dell'individuazione del RUR si può far riferimento anche all'esperienza maturata presso le strutture regionali nell'ambito delle conferenze di servizi che coinvolgono la Regione.

Pertanto, si possono dare per consolidati **i seguenti criteri per l'individuazione del RUR**:

a) quando la **Regione indice la conferenza di servizi**, in qualità di amministrazione procedente, e quindi competente ad adottare la determinazione motivata di conclusione della conferenza, **il RUR è individuato**, in base all'assetto organizzativo della Giunta regionale, **nel dirigente della struttura regionale competente per materia all'indizione** della specifica conferenza di servizi;

b) quando la **Regione è convocata** in conferenza di servizi, il RUR è individuato:
   1) **nel dirigente della struttura regionale competente** ai fini dell'espressione della volontà d'intesa, in base all'assetto organizzativo della Giunta regionale, in relazione a opere/interventi per i quali sono richieste Intese con lo Stato ai sensi del DPR 383/1994.
   2) In deroga al punto precedente, per opere e interventi di carattere strategico di cui all'Allegato A, nel dirigente della struttura regionale competente per materia.

[1] Linee guida richiamate nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 28 del 05/09/2017, a cura del Dipartimento per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse finanziarie e strumentali, alla quale si rinvia anche per indicazioni riguardanti il ruolo attribuito dal legislatore al rappresentante unico in conferenza di servizi.

Per i casi di cui alle lettere a) e b), il dirigente di volta in volta interessato risulta univocamente individuabile in base all'assetto organizzativo della Giunta Regionale e, pertanto, il direttore regionale sovraordinato formalizza con comunicazione la designazione del RUR senza il confronto interno di cui al paragrafo successivo.

§ 1.3.2 Confronto interno ai fini dell'individuazione del RUR in relazione alle restanti fattispecie

Laddove invece **l'interesse prevalente non sia identificabile a priori** in una specifica struttura (in ragione della competenza organizzativa attribuita al singolo ufficio in relazione al tipo di opera o di intervento oggetto di decisione), per l'individuazione del RUR **sarà necessario un confronto preliminare** tra tutte le strutture organizzative deputate a rilasciare atti di assenso, comunque denominati, in conferenza di servizi e tra quelle competenti. Tale confronto – a cui partecipano i dirigenti o loro delegati - deve essere effettuato in apposito-confronto interno, anche per le vie brevi, tenendo conto delle competenze attribuite a ciascuna struttura ed è attivato dalle Direzioni convocate o comunque competenti.
Pertanto, **si procede** al confronto interno privilegiando la via telematica **con modalità asincrona interpellando tutte le strutture interessate dall'oggetto della conferenza di servizi** per l'individuazione del RUR **in tutti i** casi di conferenza di servizi per i quali sia prescritta la partecipazione della Regione, **non rientranti nelle tipologie di cui alle lettere a) e b)** del precedente sotto-paragrafo. Rientra in quest'ultima fattispecie, ad esempio, il caso in cui vi sia una pluralità di strutture regionali coinvolte nel procedimento oggetto della conferenza di servizi che non renda univocamente individuabile il dirigente della struttura regionale competente.

Tale confronto deve essere attivato in tempo utile ai fini della partecipazione della Regione stessa alle sedute della conferenza di servizi. Il RUR sarà individuato nel dirigente della struttura ritenuta titolare dell'interesse prevalente ai fini della determinazione da assumere in conferenza, secondo quanto deciso nel corso del confronto. Contestualmente devono, altresì, essere definiti i tempi e le modalità di acquisizione degli atti richiesti dall'amministrazione procedente della conferenza di servizi simultanea ex art. 14 ter della legge 241/1990 oltre che acquisiti gli elementi conoscitivi necessari allo stesso rappresentante della posizione univoca e vincolante della Regione in conferenza dei servizi.

In caso di mancato concerto tra le Direzioni a seguito del confronto, il **direttore della struttura regionale competente in materie di Programmazione (attualmente incardinata nella Direzione Presidenza)** che sarà preposta, a seguito di individuazione ai sensi dell'art. 12 della l.r. 20/2008, al supporto organizzativo per l'individuazione del rappresentante unico regionale e per la relativa espressione della posizione univoca e vincolante, individua d'ufficio il RUR e ne dà informazione al Segretario Generale della Giunta Regionale.
Nelle ipotesi sopra descritte, la designazione del RUR dovrà essere effettuata con atto direttoriale ai sensi dell'articolo 13, comma 1 bis, della l.r. 1/2012 da inviare al RUR stesso che, in caso di conflitto di interessi rispetto alla posizione da esprimere su tutte le decisioni di competenza della conferenza (ex art. 14 ter, comma 3, della legge 241/1990), ne darà immediata comunicazione a stesso mezzo.

Quanto stabilito nel presente sotto-paragrafo per i dirigenti delle strutture regionali di volta in volta interessate, si applica, ai fini dell'individuazione del RUR, **anche nei confronti dei dirigenti degli enti del sistema regionale**, qualora operino come **amministrazioni riconducibili alla Regione** nell'ambito della conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 1quinquies, della l.r. 1/2012 come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), della l.r. 28/2022.

In quest'ultimo caso, il Direttore della struttura regionale competente in materia di Programmazione può richiedere, ad esempio, al Direttore Generale di ARIA di procedere all'individuazione e designazione del RUR tra i dirigenti della società e di darne comunicazione al Direttore della struttura regionale competente in materia di Programmazione.

§ 2. MODALITA' PER L'ESPRESSIONE DELLA POSIZIONE UNIVOCA E VINCOLANTE DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE UNICO REGIONALE

Una volta individuato/designato il RUR secondo i criteri e le modalità di cui al paragrafo 1, occorre consentire allo stesso rappresentante l'espressione della posizione univoca e vincolante regionale in conferenza di servizi; spetta, infatti, al rappresentante unico la composizione e la sintesi degli interessi di tutte le strutture regionali interessate dall'oggetto della conferenza. La richiesta di eventuali integrazioni documentali è in carico ai dirigenti delle singole strutture regionali convocate o interessate.

Il RUR dovrà pronunciarsi in conferenza di servizi sulla base del parere acquisito dai dirigenti delle altre strutture regionali interessate, anche attivando specifici Gruppi di Lavoro Interdirezionali costituiti ai sensi dell'art. 18, c. 1 della l.r. 20/2008 o convocando, in casi di particolare complessità, e/o per esigenze di celerità in considerazione delle tempistiche ristrette definite dal procedimento (caso di conferenza di servizi simultanea convocata a seguito della conferenza di servizi semplificata e asincrona, ai sensi del comma 6 dell'art. 14 bis della stessa l. 241/1990), apposita riunione interna (anche in via telematica) che preveda la presenza dei medesimi dirigenti interessati (o loro delegati).

Quanto sopra si applica anche ai casi in cui la Regione si avvalga del supporto degli enti del SIREG per l'assunzione di atti di assenso, comunque denominati, nell'esercizio di funzioni amministrative di competenza della stessa Regione.

Il RUR redige un verbale in caso di **eventuali dissensi motivati** (sotto il profilo della non superabilità del pregiudizio)**, rappresentati al RUR dalle strutture regionali, con particolare riguardo alle posizioni espresse dalle strutture preposte alla tutela degli interessi sensibili indicati nel presente atto, se del caso, rappresentabili in sede di conferenza di servizi**.

Ciò, anche al fine di agevolare le valutazioni di competenza della Giunta regionale per l'eventuale proposizione, da parte del medesimo RUR, dell'opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi (art. 14 quinquies comma 2 della L. 241/1990 e art. 13, comma 1 sexies della l.r. 1/2012, come introdotto dall'art. 2 della l.r. 36/2017).

Inoltre, sono fatte salve le modalità di formazione della posizione univoca e vincolante da esprimere in conferenza di servizi, tramite il RUR, già stabilite dalla Giunta regionale per specifici procedimenti amministrativi, quali quelle per l'approvazione e l'autorizzazione dei progetti di bonifica dei siti contaminati di cui alla DGR n. X/1048 del 5 dicembre 2013. Si richiama, altresì, la DGR XI/4063/2020, recante indicazione delle modalità per l'espressione della posizione univoca e vincolante del rappresentante unico della Regione (RUR) nelle conferenze di servizi per l'autorizzazione all'apertura o alla modifica delle grandi strutture di vendita sottoposte a VIA regionale nonché definizione dei criteri e delle modalità per l'affiancamento al RUR del dirigente regionale competente in materia di commercio, (ai sensi dell'articolo 6, comma 21-bis, della L.R. 6/2010, in attuazione dell'articolo 4, comma 3, della L.R. 20/2020).

§ 3 PROVVEDIMENTI DI GIUNTA

Qualora sia necessario esprimere la volontà di intesa della Regione o del Presidente (ad esempio nei casi previsti dal D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 in merito alla localizzazione di opere statali), quest'ultima viene formalizzata con deliberazione di Giunta Regionale, laddove necessaria, su proposta dell'Assessore della Direzione in cui opera il RUR ovvero, laddove il RUR non sia previsto, dall'Assessore della Direzione competente per materia; nel caso in cui si renda necessario esprimere l'intesa del Presidente, successivamente alla deliberazione di Giunta di cui sopra o in altri casi (ad esempio per l'approvazione di interventi previsti nel PNRR o per i quali è stato nominato un Commissario straordinario) il RUR o, laddove non sia previsto, la Direzione regionale competente per materia chiede alla struttura competente della Direzione Presidenza di curare l'invio di specifica comunicazione che formalizza l'Intesa.

§ 4. EFFICACIA

Le misure organizzative di cui al presente allegato si applicano alle conferenze di servizi indette dalla Regione o alle quali la Regione sia convocata dopo la pubblicazione sul BURL del presente atto e ai procedimenti approvativi per i quali la richiesta di parere finalizzata all'intesa sia pervenuta a Regione dopo detta pubblicazione.

ALLEGATO A

DETERMINAZIONI PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL RAPPRESENTANTE UNICO DELLA REGIONE, DI CUI ALL'ARTICOLO 14 TER, COMMA 3, DELLA LEGGE 241/1990, E DELLE MODALITÀ PER L'ESPRESSIONE DELLA POSIZIONE UNIVOCA E VINCOLANTE REGIONALE IN CONFERENZA DI SERVIZI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 13, COMMA 1BIS DELLA L.R. 1/2012 COME MODIFICATO DALL'ARTICOLO 1 DELLA L.R. 28/2022, NONCHÉ DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI GIUNTA REGIONALE NEI CASI IN CUI SIA NECESSARIA L'ESPRESSIONE DELLA VOLONTÀ DI INTESA DA PARTE DELLA REGIONE

Le opere e gli interventi di carattere strategico, per i quali il Rappresentante Unico della Regione è individuato nel dirigente della struttura regionale competente per materia, sono quelle riferibili alle seguenti disposizioni normative e documenti programmatici:

- realizzazione di prioritarie infrastrutture e di interventi di potenziamento ed adeguamento del sistema della mobilità di cui all'art. 20, comma 4, della l.r. 12/2005 (obiettivi prioritari di interesse regionale);
- Decreto interministeriale n. 564 del 7 dicembre 2020 "Identificazione delle opere infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026";
- opere del "Programma degli interventi per la ripresa economica" di cui alla l.r. 9/2020, individuate nelle delibere attuative della suddetta legge come "Infrastrutture e sistemi di mobilità per le olimpiadi";
- opere riferibili alla legge 443/2001 - cd. "Legge Obiettivo" -, per le quali la procedura per la formulazione del parere regionale è disciplinato dalla DGR n. VII/13434 del 20 giugno 2003;
- legge 55/2019;
- opere di cui al DPCM 26 settembre 2022 e s.m.i., recante l'approvazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31 (organizzazione e svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026) comprese nel Piano nazionale degli interventi da realizzare in funzione dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026.